

pletarsi con il provento del mutuo, secondo la perizia suppletiva approvata dal Ministero dei LL. PP. e da concedersi previo parere favorevole della C. C. I. in merito alla perizia stessa;

2) - di adottare per la suddetta operazione le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952, per i mutui alla edilizia popolare ed economica Sovvenzionata dallo Stato, e cioè:

- a) - tasso d'interesse: 8% (otto per cento) annuo;
- b) - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;
- c) - applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico della Cooperativa mutuataria in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale, oppure se richiesto dalla Cooperativa mutuataria ed in via eccezionale, rispettivamente in anni cin- ta- cin- que e die- ci, fermo restando, in